



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE

FP CGIL VV.F.

OGGETTO: Riscontro alla nota dell'O.S. FP CGIL VV.F. del 19 dicembre 2025. - Applicazione dell'incremento figurativo ex articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165/1997 (c.d. "moltiplicatore") nei trattamenti pensionistici del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

In riscontro alla nota di codesta Organizzazione sindacale del 19 dicembre u.s., relativa all'oggetto, la Direzione Centrale per la Programmazione e gli Affari Economici e Finanziari ha rappresentato quanto di seguito riportato.

"La sentenza della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna n. 118 del 15 luglio 2025 delinea un indirizzo interpretativo teso alla individuazione del corretto criterio di calcolo del beneficio di cui trattasi.

Deve tuttavia evidenziarsi che il soggetto soccombente nel giudizio richiamato risulta essere non già questa Amministrazione in qualità di datore di lavoro bensì la Gestione Dipendenti Pubblici di Inps che, a far data dal 1° ottobre 2005, in ossequio alla circolare Inpdap n. 17 del 23 maggio 2005 (cd. Subentro), ha assunto l'attribuzione esclusiva in tema di liquidazione e riliquidazione dei trattamenti pensionistici del personale del Corpo nazionale, riservando a questo Dipartimento e in particolare a questa Direzione Centrale i preordinati adempimenti istruttori atti a definire l'anzianità contributiva utile maturata nel corso della carriera dagli interessati nonché gli imponibili previdenziali di riferimento (cd. "ultimo miglio"). In tale ambito, peraltro, nelle note di comunicazione a Inps dell'avvenuta sistemazione - negli applicativi gestionali all'uopo messi a disposizione dallo stesso Istituto - della posizione assicurativa delle unità prossime al collocamento a riposo, puntualmente si procede a segnalare, a ogni buon conto, la sussistenza dei requisiti oggettivi per la spettanza del beneficio medesimo.

Questa Amministrazione non riveste quindi legittimazione passiva nei procedimenti giudiziari concernenti la determinazione dei trattamenti pensionistici, come dimostrato anche dalla circostanza per cui nel caso in esame né l'organo giudicante né le parti originarie del giudizio hanno avvertito l'esigenza di disporre ovvero richiedere l'integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa del Dicastero.

Si soggiunge per maggior chiarezza che gli operatori del settore dedicato di questa Direzione Centrale non dispongono delle abilitazioni informatiche necessarie per poter intervenire



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

direttamente nei sistemi gestionali Inps necessari alla quantificazione e all'applicazione del beneficio in questione."

Tanto premesso, la predetta Direzione Centrale ha fatto presente che alla medesima "non compete la determinazione del suindicato moltiplicatore né la sua applicazione ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico.

Parimenti, ogni valutazione in ordine alla revisione delle correnti prassi di computo in materia, pur nella vigenza del divieto di estensione del giudicato in materia di pubblico impiego, nel caso di mancata interposizione di appello, può rientrare unicamente nelle competenze dell'Ente previdenziale.

Ciò non di meno, si assicura in ordine all'avvio di tempestiva interlocuzione con il neo-istituito Polo nazionale Inps VVF al fine di approfondire congiuntamente la questione evidenziata, garantendo il necessario coordinamento amministrativo e interpretativo, ferma restando ogni determinazione finale in merito a cura dell'Ente previdenziale."

p. IL CAPO DELL'UFFICIO

F. Labbate